

## **PRONUNCE CIVILI**

### **Terza sezione civile Cassazione n° 22871/2015 depositata il 10 novembre**

La Corte di Cassazione avvala definitivamente la possibilità dell'emissione di una sentenza sottoscritta dal giudice solo digitalmente. Infatti viene respinta una declaratoria di inesistenza giuridica di una sentenza del Tribunale di Napoli e lo fa scegliendo la via principale. La Corte cita infatti i fondamenti normativi di questo convincimento, pur in assenza di un espresso coordinamento con il codice di procedura civile: il decreto 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale, ed il dl 193/2009 interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Conclude la Corte non essere all'uopo necessario che la Sentenza venga depositata in cancelleria poichè il giudice, trasmettendo telematicamente il documento in cancelleria lo consegna all'ufficio per la sua pubblicazione da parte del cancelliere, impedendone successive manipolazioni. Il ricorrente lamentava infatti l'assenza della sottoscrizione da parte del Giudice, cosa che rende, a dire del ricorrente, non identificabile, il medesimo. La Corte respinde tali letture ricordando come il Dcpm 30 marzo 2009 fissi le regole di sicurezza dell'interazione tra la smart card, l'identificazione certa del titolare ed il dispositivo di rilascio del provvedimento, garantendo che la chiave privata non può essere estratta e che il suo sblocco attraverso il pin avvenga solo all'interno del dispositivo utilizzato per la stesura dell'originale. Tali principi risultano infatti essere recepiti dal dl 193/2009 convertito in L. 24/2010 fondando i presupposti giuridici del processo telematico.

### **Coppia di fatto: Cassazione decide l'assegnazione della casa al genitore collocatario dei minori**

Si perfeziona grazie all'apporto della Corte di Cassazione la situazione delle coppie di fatto, con figli, e quella dei nuclei familiari con genitori coniugati. Infatti si stabilisce che la casa abitata dai figli minorenni è assegnata al genitore collocatario degli stessi. L'eventuale trasferimento della proprietà, anche anteriore all'assegnazione, deve essere annullato. La Cassazione interviene con la pronuncia 17971 depositata l'11 settembre 2015, accogliendo il ricorso di una donna che si opponeva al giudizio d'appello.

L'alloggio era stato venduto dal padre tre mesi prima alla proposizione del ricorso per l'affidamento dei minori e l'assegnazione dell'immobile come casa familiare. La Corte afferma come anche nella convivenza di fatto, in presenza di figli minori nati dalla coppia, l'immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei minori, anche se non è proprietario dell'immobile. conduttore per rapporto di locazione, o comunque titolare di una posizione giuridica sull'immobile. Il rapporto personale dell'assegnatario è infatti tutelato costituzionalmente e permette di qualificare la stessa detenzione operata dal soggetto come qualificata, facendo esercitare lui un diritto che può essere parificato a quello del comodatario, anche quando proprietario esclusivo è l'altro convivente. Questo si applica anche nel caso in cui l'originario proprietario non necessariamente convivente, abbia alienato l'immobile, mentre restava inalterato e senza interruzioni il vincolo rappresentato dal comodato preesistente. Determinante è la destinazione dell'immobile a casa familiare prima della vendita a terzi, e la successiva assegnazione decisa in sede giudiziaria. Non conta invece che il trasferimento sia stato perfezionato in un momento antecedente il provvedimento di assegnazione del Tribunale; la qualifica di detentore che la donna aveva al momento è preesistente al trasferimento immobiliare così come la indiscussa destinazione dell'immobile a casa familiare impressa dal proprietario genitore e convivente con la donna ricorrente ed i figli minorenni fino al suo allontanamento.

### **Patto a vendere l'abitazione non modificabile in sede divorzile.**

Con pronuncia n° 16609 depositata il 19 agosto 2015 la Corte di Cassazione affronta il problema della modificabilità dell'accordo tra i coniugi in fase di separazione che abbia concordato la vendita dell'abitazione con divisione del ricavato proporzionalmente tra essi. La Cassazione, nella sentenza cui rimandiamo per le precisazioni di dettaglio, afferma che la separazione è un negozio di diritto familiare con un contenuto tipico ed uno eventuale. Il primo riguarda il consenso a vivere separatamente, l'affidamento dei figli, e gli accordi economici sull'assegno di mantenimento. Il secondo riguarda gli ulteriori interessi economici, accordi su cui possono essere inserite pattuizioni sulle spese medio tempore effettuate, conti in comune. Pertanto sono ammissibili ulteriori clausole alla parte tipica che potranno contenere accordi non riferibili direttamente al primo contenuto, accordi che la Corte definisce come quelli aventi "mera occasione nella separazione", non aventi funzione di assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo successivo alla separazione ma, regolatori di situazioni patrimoniali che non vi è più interesse a mantenere invariate. Dei diversi tipi di accordi solo i primi possono essere modificati se uno dei coniugi lo chiede con ricorso od in sede divorzile. Infatti secondo la Corte, se sopravviene un fatto nuovo, che modifica la situazione

preesistente del momento in cui i coniugi hanno siglato i patti, "*è possibile la modificazione degli accordi solo con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale, ma non per gli autonomi patti, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 CC*". Tra questi rientra l'impegno a vendere la casa per regolare un rapporto patrimoniale sorto in precedenza: interesse ritenuto meritevole di tutela.

### **Il convivente non può restare dopo la disdetta dalla locazione dell'ex compagno**

Secondo la Sentenza della Corte di Cassazione n° 7098 depositata il 09 aprile 2015, la convivente non ha diritto di restare nell'immobile quando il titolare del contratto ha già dato la regolare disdetta. La vicenda si origina da una locazione per la quale in conduttore aveva dato la disdetta. La proprietaria, visto che l'immobile era ancora occupato, aveva intimato lo sfratto. L'inquilino, rimasto, aveva sostenuto esservi stata una sostituzione del conduttore e che ormai esisteva un rapporto di locazione con la sua convivente. La Cassazione ha però affermato che era pacifica la circostanza che il contratto fosse cessato per effetto della disdetta. La successione nel contratto era inoltre impossibile anche perché nonostante la lunga convivenza, i figli della donna non erano anche figli del conduttore. Censurata la tesi dell'instaurazione di un rapporto di locazione con la convivente del conduttore e la proprietaria per il semplice fatto che questa aveva accettato due mensilità pagate spontaneamente dalla convivente del conduttore: il conduttore era l'unico ad essere obbligato alla restituzione dell'immobile.

### **Eredità post-separazione: no assegno maggiorato all'ex. Tribunale Roma in linea più volte espressa dalla Corte di Cassazione**

Nessun incremento dell'assegno divorzile può derivare dalle masse di patrimonio ereditate dal marito. Il Tribunale di Roma, Sent. 581/2015 Prima sezione, conferma la linea peraltro già seguita dalla Corte di Cassazione e secondo cui gli incrementi patrimoniali successivi all'intervenuto scioglimento del rapporto di coniugio non possono determinare richieste di maggiorazione da parte dell'ex coniuge. Diverso però il discorso per quanto attiene all'assegno di mantenimento per un figlio. Questo viene determinato nella principio di

proporzionalità del reddito percepito da ciascun genitore, così come ribadito nell'art. 337 ter del Codice Civile. Si premette che le successioni ereditarie vengono inquadrare come eventi imprevedibili ed idonei per essere valutati come base per un incremento divorzile, poichè, privi di incidenza su situazioni pregresse che la norma di cui all'art 5 delle l. 898/1970 lega alla adeguatezza dell'assegno rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza familiare. Interessante invece il caso in cui, se l'eredità ed in conseguente incremento patrimoniale intervenisse in favore dell'ex coniuge destinatario del mantenimento tale particolare non potrebbe non essere considerato. Viene infatti meno l'inadeguatezza delle risorse economiche del beneficiario stesso.

### **Tribunale di Firenze - Sentenza 3820/2014**

diamo conto di una pronuncia del Tribunale di Firenze poichè la detta sembra collocarsi in un filone giurisprudenziale che appare orientato a sottrarre alla condanna colui che nonostante le difficoltà economiche e di salute si sia attivato per adempiere l'obbligo di mantenimento ma non vi sia riuscito. L'obbligo riguardava il mantenimento di un figlio minore che il padre aveva corrisposto finchè gli era stato possibile. Il giudice ricorda che l'impossibilità di adempiere esclude la responsabilità penale solo in presenza di due presupposti: l'impossibilità deve essere ASSOLUTA. Quindi l'impossibilità di contribuire deve essere conseguenza di una ipotesi di vera e propria indigenza e non una mera riduzione dei redditi. Occorre poi la colpevolezza dell'inadempimento. Cioè occorre accertare che il soggetto si sia intenzionalmente sottratto ai doveri di assistenza, impegni che nel caso de quo il padre aveva dimostrato di voler rispettare sopportando oneri di utenza domestica. Trai mezzi di sussistenza si devono infatti ricomprendere non solo l'alloggio (la sentenza della Cass. 33023&/2014 afferma che risponde di omessa assistenza anche chi mancando di pagare i ratei del mutuo, rischi di far perdere casa a moglie e figli) ma anche i canoni di locazione, bollette. Nel caso in esame del Tribunale di Firenze il padre aveva provato di voler onorare i propri debiti pur a fronte di patologie ed aventi di cirsi della ditta.

**Cassazione Civile n° 25663/14 depositata il 05 dicembre 2014 - si alla testimonianza indiretta con riscontri nella separazione**

la Corte ritiene valide le testimonianze de relato dei suoceri per il riconoscimento al genero dell'addebito per la fine del matrimonio. Il verdetto è stato raggiunto proprio grazie alla testimonianza del padre e della madre della moglie i quali, non solo avevano assistito ad alcuni episodi ritenuti gravi ma, altri erano loro stato riferiti da terzi, compresi i figli minori della coppia. I giudici non negano che la testimonianza de relato sia di per se del tutto priva di valore, ma affermano che diventa un valido elemento di prova se supportata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intinseche e da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrono a confortarne la credibilità. Si ritengono così provati i motivi di addebito inoltre potendo, la Corte, indirizzare il Giudice ad orientarsi tenendo in conto della verosimiglianza delle circostanze affermate pur tenenedo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza ecc. che possono spingere i terzi a non essere obiettivi.

### **Cassazione Civile: SEMPRE SULL'INTERESSANTE FILONE DELLA GIURISPRUDENZA RELATIVA AI LEGAMI AFFETTIVI**

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 10 novembre n° 46351, ha annullato una sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano in materia di risarcimento del danno morale ad una fidanzata a cui, in un incidente stradale, era morto il fidanzato. Citando una precedente sentenza, la n° 7128 del 2013, con cui la Corte statuiva che "*è onere del Giudice di merito accertare, alla stregua delle circostanze del caso concreto, e dagli elementi, anche presuntivi adottati dalla parte, l'apprezzabilità della relazione affettiva, ai fini risarcitori*" la Corte afferma che per configurare una lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come "*stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti*". Per l'effetto vanno risarciti solo i legami affettivi connotati da stabilità della relazione. Nel caso esaminato non vi era neppure una convivenza e la Corte ribadisce come riferimento di rango Costituzionale non quello degli artt. 29 e 30 della Costituzione, così che detto legame debba essere necessariamente risultare strutturato come rapporto di coniugio ma, quello dell'art. 2 che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona in quanto tale.

### **CASSAZIONE CIVILE n° 19423/2014 DEPOSITATA IL 15 SETTEMBRE 2014 - SI ESTENDE ANCHE AGLI EREDI IL DIVIETO DI ALLONTANARE IL CONVIVENTE DEL DE CUIUS**

La Corte rafforza le garanzie previste per il convivente mettendolo al riparo, stavolta, dalle azioni esercitate dagli eredi del de cuius che vogliono far liberare l'immobile, già luogo deputato alla convivenza della ex coppia. Per coloro i

quali, per effetto di una successione, acquisiscano nel loro patrimonio un immobile rimasto abitato dalla compagna del defunto *de cuius* trovano applicazione gli obblighi che incombevano sul loro dante causa. La Corte si era già espressa sul caso dell'allontanamento del convivente per tramite sostituzione delle chiavi di accesso all'immobile durante una vacanza dell'uno dei conviventi, poi ritornato verificando l'amara sorpresa. In entrambi i casi si legittima la possibilità di espungere un'azione di spoglio. La convivenza more uxorio, ricordano i giudici della Corte, quale formazione sociale, fa scattare sulla casa ove la coppia abita e dove mette in atto un progetto di vita comune un "potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare". Non può dunque tollerarsi il bliz dell'erede né tantomeno sarebbe stato tollerato, così come ricordato in precedenti sentenze, un comportamento di estromissione violenta che determina l'automatico diritto dell'estromesso di vedere tutelata la propria posizione. La Corte rileva quindi le differenze tra matrimonio e convivenza ma ne assimila le conseguenze per quanto attiene ai diritti sulla casa destinata ad abitazione comune. Quando un'unione ha assunto nei caratteri della durata e della esclusività del carattere familiare non è quindi permesso passare alle vie di fatto per mandare via l'ex, ed anzi si impone al legittimo titolare che intenda recuperare la disponibilità di un simile tipo di immobile concedere un preavviso con congruo termine per cercare una sistemazione alternativa. La presenza di una diversa residenza della compagna estromessa non esime da queste considerazioni teste' esposte: la casa era infatti piena di oggetti personali della convivente quali abiti, mobili, prova della relazione di fatto in questo alloggio.

## **Cassazione Civile n° 17811/2014 del 08 agosto 2014 - fondo patrimoniale e consenso nascituri -**

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione civile dello scorso 8 agosto 2014 n° 17811 in materia di fondo patrimoniale. Si analizza il problema dello scioglimento consensuale del vincolo ammettendone la possibilità da parte dei coniugi che l'hanno istituito, anche se la legge non ne prevede espressamente la cessazione consensuale. Se si tratta però di coniugi con figli minorenni e/o nascituri occorre in consenso anche di costoro. La necessità del coinvolgimento dei figli minorenni è senza dubbio l'aspetto più interessante di questa pronuncia. Su tale aspetto vi era stata una discrasia tra le decisioni dei Tribunali di Milano ed Ancona, con questo ultimo che ammetteva lo scioglimento solo nei casi di cessazione ex nunc o ex tunc degli effetti civili del

matrimonio, ritenendo così sottratta alla volontà contrattuale dei genitori la possibilità di far cessare il vincolo dopo che fossero nati figli, in quanto la presenza di questi ultimi nella famiglia imporrebbe di considerare pregiudizievole la cessazione del fondo". Già il Tribunale di Milano aveva espresso parere favorevole ad una ipotesi di scioglimento per mutuo consenso dei coniugi, contenendo l'art 171 del Codice Civile una disciplina di cessazione legale del fondo. Impedire la cessazione del fondo non sarebbe per ciò corretto pur in presenza di figli minori. La Sentenza della Corte accoglie sì il principio espresso dal Tribunale di Milano ma, con la non indifferente precisazione che se vi sono figli minori occorre acquisire pure il loro consenso attraverso le previsioni di legge in materia di competenza tutelare del Giudice. Per la Corte infine, ed ecco la novità di questa pronuncia, occorrerebbe acquisire anche il consenso del figlio nascituro, concepito ma non ancora nato. Tale affermazione si riallaccia a molte delle situazioni in cui è accordata tutela al nascituro estendendone significativamente la rilevanza (si ricordi diritto alla salute, risarcimento del danno da essi patito, diritto a ricevere donazioni ecc.) e pone la questione di quale disciplina possa trovare applicazione nel caso di specie: non solo per l'assenza di ogni riferimento normativo in materia ma, oltretutto, di come si possa con esattezza accertare l'esistenza di figli nascituri. I beni vincolati nel fondo poi sciolto, è l'osservazione dei primi commentatori, troverebbero una grave difficoltà di circolazione per le evidenti implicazioni che potrebbero derivare dalla successiva scoperta della presenza di nascituri e del loro mancato consenso.

### ***Cassazione n° 16133 del 16 luglio 2014 – privacy e documenti provenienti da pubblici registri riportati in un file postato sul sito istituzionale dell'ateneo.***

In una Sentenza di queste ore la Suprema Corte affronta il problema del danno risarcibile in conseguenza della violazione del codice in materia di privacy. Il caso prende spunto dalla pubblicazione effettuata in rete, da parte di un ateneo romano, di nomi e cognomi, posizione lavorativa e redditi di lavoro, codice fiscale di alcuni studenti. Gli studenti ritenendo leso il loro diritto alla privacy per il fatto di poter accedere i loro dati personali semplicemente aprendo un file "excel" sul sito dell'università o, passando per il motore di ricerca di Google, previo inserimento di nome e cognome. I "postati" in rete lamentavano "un disagio conseguente alla propria indiscriminata esposizione personale anche di carattere economico". Disagio che in un primo tempo il Tribunale riteneva risarcibile. L'università riteneva invece giustificata la divulgazione sostenendo che ricorrere alla proporzionalità tra il diritto violato e

lo scopo istituzionale perseguito non sarebbe necessario allorché il trattamento è sottratto al consenso dell'interessato perché riguarda dati provenienti da pubblici registri. Sul punto la Corte non è tuttavia d'accordo e ricorda che anche qualora la provenienza dei dati derivi da pubblici registri (fatto che esonera dall'ottenere il consenso del titolare dei dati) non esonera il pubblicatore dal rispetto dei criteri in materia di privacy. Il ricorso dell'ateneo è però accolto ed i giudici della Corte invocano il dovere del giudicante a valutare caso per caso se l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità. Andranno soppesati la gravità della lesione e la serietà del danno causato con l'ingerenza nella privacy, e dall'altra ricordare che il principio di tolleranza è punto di mediazione tra il diritto del singolo ed il costo che ciascuno deve pagare per vivere un'esistenza collettiva. Importante anche il contesto sociale e temporale in cui l'episodio è maturato e le singolarità delle perdite personali verificatesi. Secondo la Corte, testualmente; *"il danno non patrimoniale risarcibile non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e di serietà del danno.. si opera cioè un bilanciamento del diritto tutelato dalla disposizione con il principio di solidarietà – di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato – il quale nella sua immanente configurazione costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva.."*

## **MASSIME CASSAZIONE PENALE**

### **Il rifiuto dell'Alcooltest: conseguenze premiali Sezioni unite 24 novembre 2015 n° 46624 e 46625**

Due recentissime della corte a Sezione Unite depositate il 24 novembre, la numero 46624 e la 46625 escludono che dal rifiuto alla sottoposizione all'etilometro possa discendere l'applicazione delle stesse sanzioni accessorie che scattano nei casi più gravi di positività all'alcool test. Tanto che di fatto, le Sezioni Unite, suggeriscono di risolvere il problema contestando al conducente se ciò sia possibile non solo il rifiuto ma anche la positività sulla base di sintomi prima face emergenti. Tuttavia il rifiuto di cui all'art. 186 comma 7 del codice della strada è punito con le stesse, pesanti sanzioni dell'ebbrezza grave e di cui al tasso alcoolemico superiore ad 1,5,grammi litro art 186 comma 2 lett. C. Vi sono poi casi in cui scattano dei trattamenti ancora più pesanti che però alla luce delle sentenze in questione non paiono più applicabili al rifiuto. I casi sono: A) la guida di un veicolo che appartiene ad un estraneo (per la quale

l'aggravamento della sanzione è rappresentato dal raddoppio della sospensione patente. B) l'aver causato un incidente, che determina il raddoppio di tutte le sanzioni accertate. La normativa è stata infatti sottoposta a vari cambiamenti nel giro di pochi anni e senza un vero coordinamento. La Sentenza 46624 si occupa del caso del **rinvio recettizio**, in cui il nuovo testo non si preoccupa di riportare l'intero testo di un'altra norma ma vi rinvia espressamente ed il **rinvio formale (o dinamico)** in cui si recepisce il principio della norma di riferimento, per cui, quando questa cambia muta inevitabilmente anche il significato della norma di rinvio. Nel caso dell'art 186 il rinvio qualificato dalla Corte come non certamente dinamico, dato che la riforma introdotta dal DL 92/2008, poi modificata dalla legge 120/2010, vi sono rinvii distinti alle pene previste per l'ebbrezza grave e alle modalità e procedure della confisca, che è una sanzione della ebbrezza grave. Quindi si tratta di autonoma disciplina rispetto a questa ultima. Inoltre il dato letterale del comma 7 il quale punisce il rifiuto "con le pene" previste per l'ebbrezza grave. Il raddoppio del periodo di sospensione della patente non è una pena ma una sanzione accessoria. La sentenza 46625 si basa sulla diversità che chiama "ontologica" tra le figure del conducente in stato di ebbrezza in cui il raddoppio di sanzione è previsto espressamente, e quello di chi rifiuta il test. La Corte rileva che nell'ultima versione del 186 Cds il modo di depenalizzare la condotta di guida in ebbrezza lieve con la possibilità per il giudice di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità se omette di stabilire che il raddoppio vale anche per colui che rifiuta il test non lo fa per un difetto di coordinamento ma per precisa scelta normativa.

## **Dichiarazione fraudolenta: conta il momento della consumazione**

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione 32348/2015 l'ex amministratore di una società era condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta Inva relativa al 2006 mediante l'utilizzo di 26 documenti inesistenti nonostante il modello fosse stato sottoscritto nel 2007 dal nuovo rappresentante legale. Per la Corte che accoglie il ricorso dell'imputato, il momento in cui il reato è consumato coincide con la presentazione della dichiarazione nella quale sono contenuti gli elementi fittizi. Nella specie l'incarico era cessato il 13 dicembre 2006 quindi ben prima della avvenuta presentazione della dichiarazione. Trova accoglimento pertanto il motivo di ricorso sull'errata interpretazione della norma: il tenore letterale infatti afferma essere reato la presentazione della dichiarazione e non il mero inserimento delle fatture nella documentazione costituente la contabilità. Il delitto non è punibile a titolo di tentativo ma con la

concreta presentazione del modello dichiarativo. Le condotte pregresse sono per ciò solo irrilevanti penalmente. Il delitto è ascrivibile a colui che sottoscrive per la presentazione la dichiarazione. In tema di reati dichiarativi la Corte aveva già in precedente pronuncia, la 30492/2015, affermato il principio per cui chi assume la rappresentanza di una società, risponde del reato predisposto prima della sua gestione solo se viene provata la sua conoscenza dei fatti. Chi è stato sostituito prima della dichiarazione può risponderne solo a titolo di concorso nel reato con il successivo amministratore che sottoscrive il modello

## **il committente è responsabile dell'infortunio occorso anche al dipendente del fornitore dei materiali edili.**

Nella recentissima della Corte depositata il 10 Agosto 2015, n° 34701, la IV Sezione penale della Corte affronta il caso di un infortunio mortale accaduto per la caduta da un tetto, e la conseguente morte, di un operaio. Il Committente, nel caso un amministratore unico di società in nome collettivo, si era affidato ad un lavoratore autonomo per una ristrutturazione. La condanna per omicidio colposo scatta infatti anche nel caso in cui l'operaio facesse parte di una squadra inviata dall'azienda fornitrice di materiali edili. Il Committente aveva affermato di non avere interferito con lo svolgimento dei lavori né autorizzato un comportamento tanto imprudente come quello di salire su di un tetto fragile. Per i Giudici, il fatto che ad incaricare i lavoratori autonomi sia una ditta fornitrice non faceva venire meno il ruolo del committente svolto dall'amministratore della snc, va considerato tale anche chi concepisce, progetta e finanzia un'opera. Ferma la corresponsabilità dell'impresa che aveva inviato i lavoratori, indicandoli come idonei perché proprietari di mezzi necessari a svolgere i lavori, "la colpa" del ricorrente sta nell'aver consentito agli operai di iniziare il restauro prima di verificare l'adozione delle misure di sicurezza. L'amministratore non aveva infatti considerato le gravi lesioni del tetto, cosa cui era tenuto stante la mancata nomina di un responsabile dei lavori. Né ha potuto il committente, evitare la condanna facendo leva sulle specifiche competenze tecniche utili a percepire il rischio e non passa neppure la tesi del comportamento anormale del lavoratore; l'essere salito sul tetto era un gesto decisamente collegato alla previsione delle mansioni da svolgere e pertanto assolutamente prevedibile. La Cassazione considera ininfluyente anche la circostanza dell'assenza del committente dal luogo dell'incidente nel giorno dell'evento. Stoccata finale, bollata come sterile difesa, al tentativo di liberarsi

della responsabilità sostenendo che i lavoratori, i quali dovrebbero essere garantiti, non hanno in realtà voluto le garanzie o non le hanno pretese.

## **Prenotare la sosta è pratica legittima**

Una delle usanze più comuni della ricerca di un parcheggio per la propria auto è quella di occupare di persona uno stallone non immediatamente raggiungibile, in attesa che l'autista vi collochi la vettura. La Corte di Cassazione di occupa anche di questo con la Sentenza n° 19075/2015 del mese di maggio ritenendo colpevole di lesioni l'autista indispettito che ha urtato con l'auto seppur lievemente, colui che manteneva il posto, nella convinzione si sarebbe spostato. Da qui la Corte pone attenzione al fenomeno generalmente inteso della prenotazione del posto (anche a sedere). Se chi prenota più posti può sembrare commettere un abuso, in realtà lo si può paragonare ad un delegato, incaricato dell'operazione materiale, purchè la prenotazione abbia tempi ragionevoli. Chi sta in file ed attende il turno rispetta il principio giuridico "prior in tempore potior in iure" dal quale deriva la precedenza per chi arriva per primo. Tale principio è rinvenibile in alcune casistiche del codice della navigazione pre 2009, che disciplinava il diritto a mantenere occupato (diritto di insistenza) un posto similmente a quello di chi si alza dal posto per un motivo particolare e che poi ritorna, esprimendo cioè l'intenzione di non abbandonare il posto e non rinunciare alla posizione di vantaggio. Per tale ultimo atteggiamento possono utilizzarsi segnali particolari purchè, sia inequivoco e riconducibile alla persona. Stesso ragionamento per la prenotazione in una fila di persone. Chi incarica di tenere il posto effettua una delega che può essere anche verbale e non deve necessariamente essere rivolta ad un soggetto che possieda le stesse qualità del sostituto. Chi non sopporta il sopruso altrui non deve cadere nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Se non vi saranno i tempi tecnici per un ricorso al Giudice è ammessa la reazione a caldo, purchè, dice la Corte, non si giunga ad un contatto fisico o verbale.

## **Tenuta del fatto: applicazione anche ai procedimenti in corso**

la nuova causa di non punibilità deve essere applicata anche ai procedimenti penali in corso. Lo chiarisce la III Sez. penale con la Sentenza 15449 depositata il 15 aprile. Il caso prende le mosse dal ricorso di un soggetto imputato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il quale, costituendo un trust aveva di fatto operato un trasferimento del patrimonio della società di cui era liquidatore. L'applicazione richiesta dall'imputato del nuovo 131 bis C.P. lasciava il dubbio della sua applicazione data l'assenza di una normativa transitoria ma, per la Cassazione la natura sostanziale dell'istituto ne rende possibile l'applicazione retroattiva ai procedimenti in corso. E' infatti da ritenere una norma più favorevole che introduce nell'ordinamento una nuova causa di non punibilità. Così anche la Cassazione potrà valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della tenuità del fatto procedendo in caso di valutazione positiva all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per la dichiarazione di non punibilità. La Corte ripercorre quindi i presupposti applicativi: reati sanzionati con pena fino a 5 anni oppure la pecuniaria abbinata a quella detentiva sempre nel limite dei 5 anni, oltre alla particolare tenuità dell'offesa (che si articola in due elementi: la modalità della condotta e l'esiguità del danno) e la non abitualità del comportamento. Nel caso concreto la Corte nega l'applicazione del beneficio stante le conclusioni della Corte d'appello che ha inflitto una sanzione superiore al minimo proprio per le modalità della condotta negando l'applicazione delle attenuanti generiche e la non reiterazione dei benefici di legge.

## **Assolto dalla condanna per deturpamento ed imbrattamento 639 C.P.**

Il povero "Fido" non può essere telecomandato dal suo padrone. Circa i danni che possono essere arrecati dalle necessità fisiologiche dell'animale si possono tuttavia utilizzare delle accortezze in grado di salvare da una condanna il suo padrone. La Sentenza 7082/2015 della Corte si pronuncia sulla condanna emessa del Giudice di Pace dopo che il proprietario di un edificio di interesse storico aveva proposto querela per l'imbrattamento di una parete esterna macchiata dalla pipì. Il padrone aveva tuttavia subito eliso le conseguenze potendo innaffiare la macchia del "gesto animale" con una bottiglietta d'acqua. Elemento questo ultimo che a parere della Seconda Sezione della Corte, ribadendo quanto confermato dal Tribunale (che aveva assolto in sede di appello), esclude il dolo. L'azione riparatoria provava la non volontà di arrecare il danno. La Corte aggiunge poi dei consigli ai padroni degli animali, ricordando che se non può essere prevedibile il momento in cui l'animale potrà necessitare

del fisiologico sfogo, tuttavia possono essere concretizzati comportamenti tali da farlo desistere oppure utilizzare il guinzaglio. Il fatto che l'imputato avesse con se una bottiglietta d'acqua fa denotare buona educazione..

## **Quinta sezione Cassazione sulla limitazione di movimento per lo Stalker**

con una sentenza depositata il 20 novembre, la numero 48395/14, la quinta sezione della Corte riconosce la possibilità di divieto generico ad avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla presunta vittima. Infatti, nel caso in esame, l'uomo autore delle presunte attività di persecuzione si vedeva interdetta la possibilità di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna così determinandosi, di fatto, la stessa impossibilità di recarsi nella città di residenza della stessa. L'uomo ricorreva contro il provvedimento del Gip sostenendo che vi erano legittime necessità di recarsi nel comune de quo. Il ricorso non viene accolto. Difatti, la Corte argomenta come il legislatore, introducendo l'obbligo del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di mantenere una determinata distanza da luoghi "abituamente frequentati dalla persona offesa" o dalla persona stessa (art. 282 bis cpp) lo abbia fatto alla luce di precedenti misure rispetto a questo assetto normativo, quando l'art 282 bis, appunto, si limitava a vietare l'avvicinamento "a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare, il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia, di origine o dei prossimi congiunti". L'evoluzione della normativa indica chiaramente la volontà di privilegiare il movimento della vittima rispetto a quello della persona offesa, passando dalla tutela dei soli luoghi in cui essa presumibilmente si trova più spesso a quella estesa di fatto ad ogni luogo in cui la vittima si rechi". La sentenza riconosce così l'esigenza di consentirle "il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza". Diverso l'orientamento della VI Sez. penale, la quale ritiene che il Giudice deva modellare il provvedimento rispetto a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, non ritenendo concepibile una misura cautelare che si limiti a fare genericamente riferimento a tutti i luoghi frequentati dalla vittima.

### **il patteggiamento sul piccolo spaccio**

la nuova legge sul c.d. "piccolo spaccio" consente di rivedere le pene definite con patteggiamento. Lo precisa la quarta sezione penale della Corte di Cassazione con Sentenza n° 38137 depositata il 17 settembre. La pronuncia annulla senza rinvio la condanna che era stata inizialmente inflitta sulla base dei margini edittali del comma 5 dell'art 73 del DPR 309/90, che prevedeva una pena compresa tra 1 e 6 anni di reclusione ed una multa da 3.000 a 26.000 Euro. Per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale prima e del cambio normativo (correttivo) del d.l. 36/2014 il trattamento sanzionatorio muta per il sopravvenire di una autonoma figura di reato punita da 6 mesi a 4 anni di reclusione e con multa da 1.032 a 10.329.

## SEZIONI UNITE: SENTENZA THYSSEN - GLI ELEMENTI DEL DOLO EVENTUALE

la Sentenza delle Sezioni Unite 38343/2014 passerà certamente alla storia per aver estratto, nelle 214 pagine che ne compongono il corpo motivazionale, il punto di orientamento per tutta una serie di procedimenti anche estranei alla materia materia degli infortuni sul lavoro e che potranno essere applicati dai delitti in materia ambientale sino alla guida in stato di ebbrezza passando per i sinistri stradali e colpa professionale. L'annoso oggetto di pronuncia era costituito dalla individuazione degli elementi discriminanti il **dolo eventuale** e la **colpa cosciente**. In entrambi i casi l'agente si configura la gravità delle conseguenze ma decide comunque di procedere nella condotta, anche omissiva. La Sentenza di cui riportiamo i brevi e più significativi stralci afferma che; "Ciò che è di decisivo rilievo è che nella scelta d'azione sia ravvisabile una consapevole presa di posizione di adesione all'evento, che consenta di scorgervi un atteggiamento ragionevolmente assimilabile alla volontà sebbene da essa distinto: una volontà indiretta o per analogia si potrebbe dire. In questo risiede propriamente la rimproverabilità, la colpevolezza dell'atteggiamento interno che si denomina dolo eventuale". Pur definizione non soddisfacente per la stessa Corte, in quanto formula teorica nella prassi può venire più o meno "consapevolmente distorta". Il dolo eventuale è così individuabile attraverso una serie di indizi rilevanti di cui la pronuncia passa al setaccio: rilevante la lontananza da condotte standard. Tanto più grave ed estrema la colpa, tanto più si apre la prospettiva del dolo (il caso della guida stradale in cui è palese la volontà del conducente di correre rischi altissimi senza mettere in atto alcuna precauzione, accettando l'eventualità della verifica dell'evento). Rilevante anche la personalità del reo; storia e precedenti esperienze "la personalità, esaminata in concreto e senza categorizzazioni moralistiche, può mostrare le caratteristiche dell'agente, la sua cultura, la sua intelligenza, la conoscenza del contesto nel quale sono maturati i fatti e, quindi, la consapevolezza degli esiti collaterali possibili". Qui si appunta infatti la convenuta responsabilità degli imputati i quali, dopo un

disastroso incendio nel 2006 in Germania, *"avevano avviato una decisa campagna di lotta senza quartiere al fuoco"* con ciò intendendo che l'amministratore delegato di Thyssen non dovrà essere condannato per omicidio volontario con dolo eventuale ma per omicidio colposo, nulla inducendo a ritenere che egli abbia scientemente disatteso tale forte politica aziendale. Altro indizio nella durata e ripetizione della condotta. Un comportamento impulsivo si avvicina più alla colpa cosciente poichè è assente ogni riflessione sulle conseguenze al contrario della condotta protratta nel tempo che testimonia una maggiore ponderatezza a configurare il dolo eventuale. Potranno pesare la condotta successiva al fatto, il fine della stessa, la probabilità di verificazione dell'evento affidata più alla valutazione caso per caso da parte del Giudice, le conseguenze negative anche per l'agente, il contesto lecito o illecito. Dalle linee guida espresse dalla Corte possiamo affermare dunque come nel dolo eventuale sia necessario il riscontro della sussistenza di una relazione fra la volontà e la causazione dell'evento; ciò pur senza un finalismo né la rappresentazione di un esito immancabile, come nel dolo diretto; è pur necessario che l'agente abbia fornito una intima adesione al verificarsi dell'evento concreto sia pure come effetto collaterale. La Corte utilizza infatti, quale decisivo rilievo, il fatto che si faccia riferimento *"ad un reale atteggiamento psichico che sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale, (..) ed implichi ponderata e consapevole adesione (all'evento), per il caso abbia a realizzarsi"*.

### **pedopornografia: uso e-mule: individuazione elemento soggettivo**

La Sentenza n° 25711/2014 della Corte di Cassazione affronta, nuovamente, il problema molto discusso della diffusione di materiale pedopornografico attraverso il programma E-mule. Non sarebbe sufficiente, ribadisce la Corte, il semplice utilizzo del programma in questione per vedersi condannare per il reato di diffusione di materiale pedopornografico. Viene così annullata con rinvio una sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva condannato un imputato reo di aver scaricato un ingente quantità di materiale utilizzando proprio E-mule. La Corte argomenta sull'elemento soggettivo del reato, facendo notare che per provare l'esistenza del dolo necessario per la contestazione dell'art. 603 Cp occorre attestare non soltanto la volontà dell'interessato di procurarsi il materiale pedopornografico ma, altresì, la volontà di farlo circolare in rete. Prova questa ultima che non può discendere dal solo dato oggettivo dell'utilizzo del noto programma informatico. Il Codice penale utilizza il termine "qualsiasi mezzo" lasciando colui che si troverà ad applicare la norma nella difficile condizione di dovere contrastare un fenomeno criminale odioso senza coinvolgere coloro *"che possono essere in buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o*

*addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito solo perchè stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione".* Le indagini devono quindi dirsi esaustive sul punto dell'identificazione delle condotte realmente preordinate ad una diffusione dei materiali e non, diversamente, alla loro acquisizione, seppur attraverso programmi che ne rendono automaticamente divulgabili i contenuti. In caso contrario, dice la Corte, il rischio è quello di fondare una vera e propria responsabilità oggettiva. Sarebbe bastante la volontà di procurarsi un file illecito per sostenere provata anche la volontà di diffonderlo *"solo in considerazione delle modalità di funzionamento del programma e del fatto che questo permette l'upload anche senza alcun intervento di un soggetto che concretamente metta il file in condivisione"*. Nel caso esaminato dalla Corte questo è avvenuto. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna di primo grado sulla scorta dell'uso del programma di file sharing e dell'approvvigionamento di una ingente quantità dello stesso. Manchevole per la Corte è l'indagine sulla condotta e volontà dell'imputato: se queste fossero cioè indirizzate ad un semplice "approvvigionamento" di materiale pedopornografico oppure se esistesse anche la volontà di divulgarlo.

## **Intercettazione di un numero di cellulare estero**

La Corte di Cassazione si pronuncia in materia di intercettazioni di un'utenza telefonica estera ma, in utilizzo in Italia. Con la sentenza depositata il 12 maggio 2014, la numero 19424, dichiara infondato il motivo di ricorso di alcuni imputati in reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Gli imputati sostenevano che l'intercettazione di un numero estero ha come conseguenza che il mezzo di ricerca della prova sia assunto in regime di extraterritorialità con la conseguenza del dover procedere ad una rogatoria internazionale. La Corte conferma questa lettura ma solo qualora l'attività di indagine sia compiuta all'estero oppure quando si da corso ad operazioni di intercettazione in altro stato indipendentemente dalla nazionalità dell'utenza intercettata. Dice la Corte che una richiesta di assistenza all'Autorità Giudiziaria estera non avrebbe senso nel momento stesso in cui non vi sia una attività materiale invasiva della territorialità e dunque, della sovranità di uno stato estero. Si da il caso dell'utenza italiana che si sposta oltreconfine e per la cui attività intercettiva della conversazione è necessaria una autorizzazione. Spiega poi la Corte che allorchè l'utenza estera si sposti in Italia, sia nella veste di ricevente che di chiamante, l'intercettazione diventa possibile attraverso l'incanalamento del flusso di comunicazioni, via cavo o via etere, sulle centrali esistenti vin territorio italiano. L'intercettazione è pertanto lecita nel momento che la conversazione si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza ovvero nel caso inverso che altra utenza si

collegi a quella estera usufruendo dei ponti telefonici siti in Italia. Ecco quindi l'eccezione alla regola testè affermata dalla Corte: "se un cellulare italiano si trova in territorio estero, ma il flusso di comunicazione si registra in Italia e non all'estero, non rileva il luogo dove è stato in uso l'apparecchio ma solo la nazionalità dell'utenza". E' questo il caso di apparecchi utilizzati in prossimità delle zone di confine marittime o terrestri. Così, come nel caso di specie, se l'utenza è straniera ma il flusso delle comunicazioni avviene in Italia, l'intercettazione è legittima.

### **Il risarcimento spettante per il danno da conversazione diffamante, intercettata e creduta nel corso di indagini.**

L'interessante caso riguarda un risarcimento del danno per chi è stato leso nella reputazione a seguito di una conversazione emersa nel corso di un procedimento penale, in cui era prodotta un'intercettazione da cui si ricavano conversazioni ritenute lesive della reputazione dell'indagato. Dalle motivazioni contenute in una sentenza del 13 ottobre del Tribunale di Caltanissetta, si rende giustizia ad un pubblico funzionario il cui nome veniva tirato in ballo da un sottoposto, al fine di "alzare il prezzo di un accordo" (il cui oggetto era un atto contrario ai propri uffici) i cui proventi sarebbero stati destinati (a detta del diffamante) anche al diffamato. Il Giudice ritiene che il convenuto abbia posto in essere una condotta oggettivamente diffamatoria nei confronti dell'attore (art. 595 C.P.) nel momento stesso in cui comunicando con più persone gli aveva attribuito un comportamento penalmente rilevante pur essendo consapevole di dire il falso. In particolare la divulgazione del fatto era ritenuta illecita per il fatto di aver solo comunicato con più persone senza l'ausilio di mezzi di comunicazione di massa. Il Giudice nega che l'apertura di un processo provochi di per se un danno risarcibile dal momento che fonti normative sopraordinate come la Costituzione, assicurano una protezione "generalizzata alla sfera personale di ciascun accusato, statuendo una presunzione di innocenza in capo a colui che è chiamato a difendersi". Neppure è rinvenibile un diritto a non subire un giudizio poichè il processo penale non è di per se un fatto dannoso essendo funzionale all'accertamento della verità che segue alla celebrazione del processo stesso. Anche la carcerazione preventiva non sarebbe conseguenza della diffamazione, perchè decisione autonoma del Gip e neppure possono riconoscersi danni all'integrità psicofisica né patrimoniali che sono derivati dalla sospensione dal servizio perchè eventi non determinatisi, secondo le prove fornite in giudizio, dagli avvenimenti processuali. Mentre, ben tutelabili sono la lesione all'onore ed alla reputazione sui quali infatti scatta il riconoscimento di un diritto ad essere risarcito tenendo conto la grave diffamazione ma anche la limitata portata della notizia per essersi essa propalata nel solo contesto ambientale della conversazione. Il

danno viene così liquidato in via equitativa trattandosi di pregiudizio non patrimoniale.

## **Responsabilità medica: consenso informato / colpa lieve, Decreto Balduzzi**

Con una recente la n° 2347 del 20 gennaio 2014, la Corte di Cassazione affronta l'inquadramento della colpa medica alla luce del consenso informato cui era stata destinataria una paziente, sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica al seno ma determinando sofferenze alla paziente e peggiorandone l'aspetto estetico. Mentre in una precedente sentenza, la 47265/2012 la corte aveva assolto un chirurgo inquadrando degli "inestetismi procurati con un avventuroso trattamento chirurgico" come malattia, anche considerata l'età della paziente, ora si va ad escludere l'applicabilità del Decreto Balduzzi, che con la L. 182/2012 ha depenalizzato la colpa lieve del medico. Inquadrando nella malattia i 40 giorni di gravi sofferenze patite, cui si aggiungeva un evidente peggioramento della situazione estetica per distacco del muscolo mammario, si nega la lettura secondo la quale la firma del consenso informato sui rischi dell'intervento influirebbe sulla possibilità di applicazione della scriminante della "Balduzzi". L'acquisizione del consenso informato, dice la Corte, rappresenta infatti solo la condizione di liceità dell'azione del medico, ma non influisce sulla valutazione della sua condotta. Considerazioni che valgono a maggior ragione nell'ambito della chirurgia estetica, per sua natura, non connotata da urgenza ma finalizzata a migliorare l'aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione". Ne il chirurgo con a carico precedenti penali per insuccessi avrebbe potuto beneficiare della legge Balduzzi, riservata solo a chi si sia "attenuto a direttive solidamente fondate e come tali riconosciute". La norma ha fatto emergere la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell'ambito della disciplina penale dell'imputazione soggettiva e, dall'altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purchè corroborate da sapere scientifico". Nel caso non c'era prova dell'applicazione di tali pratiche virtuose ed anzi risultava un grado di imperizia nell'esecuzione della mastoplastica. Scatta quindi la colpa grave per il medico così come in tutti i casi di errore inescusabile dovuto alla mancata applicazione delle cognizioni generali della professione o all'assenza di quel minimo di abilità necessaria ad usare il bisturi per il chirurgo o all'assenza di prudenza e diligenza per il medico.

Con la Sentenza del 12 gennaio 2012 n° 603 la Suprema Corte ha ritenuto sussistere il reato previsto e punito dall'art. 610 del Codice Penale ogni qualvolta il parcheggio irregolare dell'autovettura (nella specie in un parcheggio condominiale) sia intenzionalmente diretto ad impedire l'altrui libertà di manovra per accedere alla via pubblica. Così facendo si costringe l'altro a tollerare un comportamento che lo porta a dover scegliere soluzioni diverse come conseguenza della mancata libera possibilità di manovra della propria autovettura. Non occorrono particolari comportamenti essendo ammesso, per integrare la violazione penale, anche il rifiuto a provvedere una volta che si è invitati a farlo. In tale condotta la costrizione con violenza dell'altrui volontà è determinata dal mantenimento dell'autovettura nella posizione irregolare. Tale ragionamento pone le sue basi sulla natura del bene condominiale, oggetto del procedimento penale, per cui ciascun condomino può servirsene, senza però alterare la destinazione e non impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

## **sorveglianza dei docenti**

La sorveglianza da parte degli insegnanti sui propri alunni si arricchisce di un nuovo requisito, la prevenzione. Con la Sentenza n° 1769/2012 la Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che il vincolo negoziale che viene ad instaurarsi con l'ammissione del giovane ad una gita organizzata dall'istituto scolastico, determina lo scontato obbligo per gli insegnanti di esercitare una vigilanza finalizzata a preservare l'incolumità sugli alunni. La novità è però dettata dall'interpretazione secondo la quale la prevenzione deve rientrare a pieno titolo nell'attività di vigilanza che non può limitarsi alla sola attività repressiva. Nel caso specificamente rimesso alla Corte, l'obbligo di vigilanza avrebbe dovuto determinare l'istituto, e perciò ai professori, a non trascurare la valutazione degli standard di sicurezza sulle strutture che avrebbero ospitato la comitiva. La Corte accoglie così il ricorso di una studentessa rimasta invalida a seguito di una caduta dal solaio fatiscente che aveva raggiunto scavalcando un parapetto.

## **MASSIME NOVITA' STRADALI**

### **FERMO IN OFFICINA - DANNO RISARCIBILE**

**Con una pronuncia civile che farà felici molti automobilisti che hanno subito un incidente ed un conseguente e necessario "fermo tecnico" in officina, la Cassazione, con la Sentenza n° 6907/2012 ritiene risarcibile questo tipo di pregiudizio. Infatti, secondo la giurisprudenza scaturita nei gradi inferiori di giudizio, tale autonomo danno doveva essere provato specificamente nel suo preciso ammontare. Di solito, è possibile per il proprietario produrre la fattura spese del traino in officina e quelle di noleggio di un mezzo alternativo di trasporto. La Cassazione ritiene valutabile in danno in via equitativa, perchè il solo fatto di rimanere privi della propria auto su cui si pagano bollo ed assicurazione e che è soggetto a svalutazione è comunque meritevole di risarcimento. La Corte cita anche alcuni piuttosto recenti, le sentenze 23916/2006 e 1688/2010 ed alcune altre pronunce che si riferivano alla necessità degli autoveicoli pure per i privati cittadini che non li utilizzavano per motivi di lavoro. Va comunque**

**precisato che, secondo la giurisprudenza prevalente, il fermo tecnico va calcolato in base al tempo strettamente necessario per la riparazione e non riguardo a ritardi dovuti alla mano d'opera dell'officina o indisponibilità dei pezzi di ricambio, di certo se questi ultimi non sono necessari a far marciare il mezzo.**

## **LA SOCIETA' GESTRICE DELL'AUTOSTRADA NON RIMBORSO I DANNI DEL CANE ABBANDONATO**

altra pronuncia riferibile a casi molto frequenti e di sicuro interesse è la Cass. civ. n° 7037/2012 la quale ha respinto la richiesta di risarcimento di un automobilista rimasto coinvolto in un incidente dovuto alla manovra improvvisa per evitare due cani che avevano invaso la carreggiata. La Corte qualifica l'evento come imprevedibile, inevitabile e quindi non indennizzabile. La paventata mancanza di manutenzione della recinzione veniva infatti smentita dai sopralluoghi e l'abbandono dei cani era stato invece dedotto dalla vicinanza di un'area di sosta, circostanza questa ultima utile ad escludere l'esistenza della responsabilità prevista dall'articolo 2051 CC del Codice Civile in caso di danno cagionato da cose in custodia. Responsabilità di tipo oggettivo che si può configurare solo se esiste un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre va negata quando c'è un evento fortuito. E questo è proprio il caso in cui c'è un evento fortuito perchè l'integrità della rete di recinzione lascia pensare che la presenza dei cani fosse dovuta ad una causa esterna, non legata al comportamento del gestore autostradale. L'elemento esterno inatteso ed inevitabile rende irrilevante il comportamento del custode che per "salvarsi" deve però dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, in grado di interrompere il nesso causa-effetto.

## **EBBREZZA: USCITA DI STRADA - SINISTRO ED AGGRAVANTI**

con la massima di cui alla Sentenza della IV Sez. penale n° 6381/2012 si corroborano gli strumenti di prevenzione contro i comportamenti indiligenti dei conducenti di veicoli. L'uscita di strada senza conseguenza per se o altri utenti della strada viene infatti ricondotta dalla Corte nel novero dei casi di sinistro stradale con tutte le conseguenze in tema di risposta edittale da parte dell'ordinamento. Ogni situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'inclumità altrui e dello stesso conducente è da ritenersi tecnicamente incidente stradale. Una lettura di tale severità interpretativa pare motivata dalla ritenuta gravità di ogni comportamento potenzialmente pericoloso che scaturisca dalla guida stradale. Non più incidente nei soli casi di collisione, come sembrava potersi ricavare dalla definizione tecnica ma, corretta lettura di incidente per ogni situazione di abbandono della "retta via" anche senza contatti con altri veicoli, cose o persone.

## **CASSAZIONE 5809/2012**

## **CONTINUAZIONE: UNICITA' DELLA CONDOTTA / PLURALITA' DI VIOLAZIONI**

in materia di continuazione la Corte di Cassazione fornisce un'interpretazione nel senso di ritenere che la normativa in materia di sanzioni amministrative non prevede un istituto di generale applicabilità, analogo a quello di cui all'art. 81 del Codice Penale, e, pertanto, nel caso di una pluralità di violazioni commesse in tempi diversi in esecuzione di un unico disegno trasgressivo è corretta l'irrogazione di un numero di sanzioni equivalente a quello delle infrazioni rilevate. Il caso specifico riguardava una serie di ingressi (per ben 33 sanzioni) nella ZTL cittadina nel giro di 24 ore che in definitiva, in sede di legittimità sono considerate pur sempre violazioni plurime commesse in tempi diversi.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 8555/2012, ribadisce un interessante interpretazione in campo penale. I giudici di legittimità affrontano un caso di furto e danneggiamento concretatosi nella condotta dell'impegnato il quale, per vendetta, sottrae e cancella dal computer dell'azienda alcuni file. Il comportamento della sottrazione dei file è già di per se foriero di integrare un'ipotesi di furto. In tale senso la Corte conferma il capo della condanna di appello. La parte di maggiore interesse è data dalla ulteriore conferma del capo relativo al danneggiamento per la condotta di colui che cancella i file pur salvandone una copia. Si ratifica così una scelta nel solco interpretativo della Convenzione europea sulla pirateria informatica e per cui il danno prodotto consisterebbe nella complessa procedura che richiede il ricorso a particolari conoscenze informatiche al fine di recuperare i contenuti dei file. Infatti, ricordano i giudici, anche la cancellazione definitiva di un file può essere ovviata con il recupero degli stessi pur attraverso l'intervento di esperti. Nel caso specifico il tentativo non era riuscito completamente poiché, i file recuperati non erano leggibili per una "previdente" sovrascrittura eseguita dall'impegnato, un'ulteriore condotta intenzionalmente diretta a cagionare il danno.

### **IL REATO DI INTERFERENZA ILLECITA NELLA VITA PRIVATA DI UNA PERSONA SUSISTE ANCHE SE LE IMMAGINI E LE CONVERSAZIONI SONO CAPTATE IN UN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO**

La quista Sezione della Corte di Cassazione penale con Sentenza 9235/2012 ha tracciato i confini dei luoghi dentro cui la persona ha diritto di sentirsi al sicuro da sguardi e orecchie indiscrete; è ricompreso anche il domicilio altrui e nonostante la volontà del padrone di escludere o meno intromissioni moleste. La volontà del padrone di casa di far venire meno il presupposto della "volontà tacita o espressa di escludere gli estranei" come prescritto dall'articolo 614 Cp", dice la Corte "ha solo la funzione di indicare i luoghi nei quali l'interferenza nella altrui vita deve considerarsi penalmente illecita, ma non anche quella di recepirne il regime giuridico". Conclude la Corte sostenendo che colui che frequenta un luogo di privata dimora, anche se si tratta della dimora altrui, fa affidamento, appunto, sul carattere di "privatezza" dello stesso e, dunque, agisce sul presupposto che la condotta che egli tiene in quel luogo sarà percipita solo da coloro che in esso siano stati lecitamente ammessi e, sarebbe da aggiungere, ammessi anche con il consenso del temporaneo occupante a percepirne la condotta.

